



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 12/02/2019 N. 84

Oggetto : MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI NON COMUNALI E NON CONVENZIONATE PER DISABILI NON AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE CON ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 65 ANNI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Febbraio, alle ore 11:10, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Assente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Assente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Assente
Assessore	MANARINI PAOLO	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Assente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Assessore BORINI TIZIANA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



DELIBERAZIONE N. 84 DEL 12 FEBBRAIO 2019

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

**OGGETTO: MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLE
RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI
NON COMUNALI E NON CONVENZIONATE PER DISABILI
NON AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE CON ETA'
COMPRESA TRA I 18 ED I 65 ANNI.**

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 24 Gennaio 2019 dalla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, che di seguito si riporta:

PREMESSE:

Premesso che la Legge n. 328/2000 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul Piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini e inoltre:

- *all'art. 6, c. 4 – prevede che, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi relativi all'eventuale integrazione economica;*
- *all'art. 22, c. 2 – lettera g), prevede gli "Interventi per le persone anziane e disabili..." l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;*
- *all'art. 25, stabilisce che, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla medesima legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 109/1998;*
- *il D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7.8.2012, ha disciplinato l'abrogazione del D. Lgs. n. 109/1998 e del D.P.C.M. n. 221/1999 a far data da 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE;*

ATTESO che:



- ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, la determinazione e applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, c. 2 – lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari;
- in attuazione dell'art. 10, c. 3 – del D.P.C.M. n. 159/2013, il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7.11.2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 2 – del D.P.C.M. n. 159/2013 gli Enti interessati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sono tenuti, nel rispetto degli equilibri di Bilancio programmati, a conformarsi alle disposizioni del Decreto medesimo;

ATTESO che l'integrazione della retta di ospitalità nelle strutture residenziali si configura come prestazione sociale agevolata definita dal D.P.C.M. n. 159/2013, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti;

RICHIAMATI:

- le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul Web dei soggetti pubblici e da altri Enti obbligati” dal Garante per la protezione dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.6.2014 n. 134;
- il D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”) e il Regolamento U.E. n. 679/2016, il D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

CONSIDERATA la Circolare I.N.P.S. 18.12.2014 n. 171 avente ad oggetto: “Riforma ISEE D.P.C.M. n. 159/2013”;

ATTESO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 120/2007 è stato approvato il Regolamento dei Servizi Sociali, modificato successivamente all'art. 12 con deliberazione di Consiglio comunale n. 28/2008, concernente i criteri per la determinazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata;
- con deliberazione del Consiglio comunale dell'1 Gennaio 2017 è stato approvato il Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE alle prestazioni sociali agevolate;



PRECISATO che il suindicato Regolamento all'art. 3 – “Ambito di applicazione”, al punto 1) rinvia alla Giunta l'individuazione dei “... servizi e/o interventi avente carattere di prestazione sociale agevolata...” e la definizione delle modalità di applicazione dell'ISEE, ed al successivo, punto 2) dello stesso art. 3, attribuisce alla Giunta la competenza di procedere altresì a rendere coerenti i criteri per l'accesso alle prestazioni ed i livelli di compartecipazione al costo dei servizi di competenza comunale;

RAVVISATA pertanto, la necessità di individuare gli interventi configurabili come prestazione sociale agevolata nel settore afferente la disabilità ovvero: modalità di accesso all'integrazione della retta di ospitalità in strutture residenziali per disabili psico-fisici non affetti da patologie psichiatriche, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che non dispongano di sufficienti risorse economiche, definendo una soglia minima ed una massima di accesso alla prestazione agevolata per l'integrazione della retta di ospitalità tramite l'applicazione dell'ISEE di cui alla normativa vigente;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Regione Marche con DGR n. 1065/2018 “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con L.R. n. 35/2016, art. 10” per ciò che attiene le fasce di contribuzione proporzionale al reddito e valutate tramite ISEE;

CONSIDERATO che per la predisposizione del documento in argomento, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- 1. definizione della contribuzione alla retta di ospitalità in base al reddito del richiedente prevedendo la percentuale massima di contribuzione da parte del Comune di Ancona per ISEE uguali ed inferiori ad € 2.850,00 diminuendo con andamento lineare la percentuale di intervento sino a non riconoscere alcun contributo comunale per ISEE superiori ad € 11.500,00;*
- 2. intervento economico da parte del Comune per l'integrazione retta di ospitalità in strutture residenziali, subordinato alla verifica delle effettive capacità economiche della persona ad effettuare il pagamento integrale della retta alberghiera determinata in base al valore ISEE fatta salva una quota mensile che deve essere riservata per le spese personali qualora vi sia una compartecipazione al costo della retta alberghiera;*
- 3. partecipazione al costo della retta da parte dei soggetti civilmente obbligati (art. 433 e 437 C.C.) preliminarmente coinvolti dall'utente, tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale 2 del 2016 secondo cui “È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l'accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d'altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e*



“familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali”;

PRESO ATTO che nel D.P.C.M. n. 159/2013 è solo evocata, ma non è indicata espressamente una soglia parametrica che intercetti il limite oltre il quale l'accesso ai trattamenti economici non è consentito, lasciando quindi alla discrezionalità dei singoli Enti erogatori l'indicazione di tale parametro e della modalità con cui definire la quota di contribuzione da erogare;

CONSIDERATO che, oltre a quanto detto, l'indicazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali e la parametrizzazione interna in base all'ISEE, pur essendo demandate dal D.P.C.M. n. 159/2013 alla discrezionalità dell'Ente, debbano in ogni caso essere concepite sulla base di principi di ragionevolezza in modo da garantire un intervento economico perimetrato ai casi in cui sia corretto e opportuno intervenire, evitando quindi forme di sussidio che si traducano in puro passivo assistenzialismo ed anche in funzione del dovere di responsabilizzazione sociale cui ciascuno è tenuto quale attuazione del più ampio dovere di solidarietà sociale indicato nell'art. 2 della Costituzione;

TENUTO CONTO di quanto disposto dalla Regione Marche con DGR n. 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR n. 1011/2013” e relativa ripartizione della spesa tra settore sanitario e sociale;

ATTESA la necessità di procedere con l'individuazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata di cui in argomento, quali:

- 1. la definizione di una soglia minima e massima riferita all'ISEE rispettivamente di € 2.850,00 (soglia minima) e di € 11.500,00 (soglia massima) per l'accesso alla prestazione agevolata per l'integrazione della retta di ospitalità di soggetti disabili non affetti da problematiche psichiatriche, con età compresa tra i 18 ed i 65 anni, in strutture residenziali non comunali e non convenzionate;*
- 2. la previsione di una quota delle capacità economiche correnti del beneficiario fino ad un massimo di € 250,00 mensili (per 12 mensilità) lasciata in disponibilità all'utente per spese personali, qualora il soggetto compartecipi ai costi della retta e tenuto conto dei bisogni personali e di quanto stabilito nel progetto individuale a cura del servizio sociale territoriale in accordo con i servizi specialistici dell'ASUR Marche AV/2 (Unità Multidisciplinare Età Adulta); tale quota potrà subire un aumento fino ad un massimo di € 300,00 (per 12 mensilità) sulla base di precise e documentate motivazioni e previa valutazione contenuta nel progetto socio-assistenziale predisposto da parte dei servizi che gestiscono la presa in carico dell'assistito;*



3. *la definizione della compartecipazione ai costi della retta alberghiera giornaliera della struttura a carico dell'utente determinata attraverso il sistema "continuo/lineare" che prevede l'applicazione di una formula matematica che consente una contribuzione proporzionale al reddito superando la logica delle fasce e dell'identificazione all'interno di esse e garantendo la percentuale massima di contribuzione per ISEE minori o uguali ad € 2.850,00, diminuendo con andamento lineare la percentuale, sino a non riconoscere alcun contributo quando l'ISEE dell'utente superiore ad € 11.500,00;*
4. *la definizione delle modalità di compartecipazione ai costi della retta alberghiera della struttura a carico dei familiari obbligati per legge e/o donatori di cui l'utente è chiamato in primo luogo a verificare la disponibilità alla compartecipazione;*

APPURATO che la definizione delle suindicate modalità sono dettagliatamente riportate nell'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO opportuno prevedere la sperimentazione delle suindicate modalità per un anno a partire dalla data di approvazione del presente atto al fine di monitorarne l'applicazione e di valutarne la validità nel rispetto di quanto indicato nel "Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE alle prestazioni sociali agevolate" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1/2017, art. 3 – "Ambito di Applicazione", punto 3);

ATTESO che per l'anno 2019, le disposizioni del presente atto non si applicano alle seguenti strutture residenziali per disabili: "Il Cigno", "Villa Almagià" e "Il Samaritano", in quanto le modalità per l'integrazione della retta di ospitalità in tali strutture, sono disciplinate da apposito atto deliberativo della Giunta comunale;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è la Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi Dott.ssa Stella Roncarelli che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

- 1) *di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2) *di approvare in via sperimentale per un anno le modalità di accesso all'integrazione delle rette di ospitalità in strutture residenziali da parte di persone disabili psico-fisici non affetti da patologie psichiatriche, con età compresa tra i 18 ed i 65 anni in strutture residenziali non comunali e non convenzionate;*



- 3) *di stabilire che le modalità di cui a punto 2), disciplinate dall'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, troveranno applicazione per un anno a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;*
- 4) *di stabilire che per l'anno 2019, le disposizioni del presente atto non si applicano alle seguenti strutture residenziali per disabili: "Il Cigno", "Villa Almagià" e "Il Samaritano", in quanto le modalità per l'integrazione della retta di ospitalità in tali strutture, sono disciplinate da apposito atto deliberativo della Giunta comunale;*
- 5) *di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Stella Roncarelli;*
- 6) *di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare in via sperimentale per un anno le modalità di accesso all'integrazione delle rette di ospitalità in strutture residenziali da parte di persone disabili psico-fisici non affetti da patologie psichiatriche, con età compresa tra i 18 ed i 65 anni in strutture residenziali non comunali e non convenzionate;
- 3) di stabilire che le modalità di cui a punto 2), disciplinate dall'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, troveranno applicazione per un anno a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;



- 4) di stabilire che per l'anno 2019, **le disposizioni del presente atto non si applicano alle seguenti strutture residenziali per disabili: "Il Cigno", "Villa Almagià" e "Il Samaritano"**, in quanto le modalità per l'integrazione della retta di ospitalità in tali strutture, sono disciplinate da apposito atto deliberativo della Giunta comunale;
 - 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Stella Roncarelli;
 - 6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
-

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., ravvisata la necessità di procedere ai rinnovi del servizio.

ALLEGATI:

- ALL.: "A" – Modalità di accesso (in File.pdf.p7m);
- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni pubblicazione on-line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3203514/93 DEL 25 GEN 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI NON COMUNALI E NON CONVENZIONATE PER DISABILI NON AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE CON ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 65 ANNI

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIR.: Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi

UFF.: Segreteria della Direzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 24/01/2019

La Dirigente della Direzione
Dott.ssa Stella Roncarelli

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiaro che la presente proposta COMPORTA riflessi indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Annotazioni:

Data 24/01/2019

La Dirigente della Direzione
Dott.ssa Stella Roncarelli



PROPOSTA N. 3303517/93 DEL 25/01/2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI NON COMUNALI E NON CONVENZIONATE PER DISABILI NON AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE CON ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 65 ANNI.	
SERVIZIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' CONTABILE	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Data 12/2/2019 Il Direttore Finanze Dott.ssa Daniela Ghiandoni 



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3203514/93 DEL 25 GEN 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI NON COMUNALI E NON CONVENZIONATE PER DISABILI NON AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE CON ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 65 ANNI

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E/O DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Dirigente Responsabile del Procedimento

DICHIARA/DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.

Data 24/01/2019

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Stella Roncarelli

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali,
Servizi Scolastici ed Educativi
Dott.ssa Stella Roncarelli

Deliberazione n. 84 del 12 FEB 2019

PROPOSTA N. 3203514/93 del 25 GEN 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

1) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

2) X "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Dot.ssa Stella Roncarelli



PROPOSTA N. 32035/93 del 25 GEN 2019

PUBBLICAZIONE **ALBO PRETORIO ON LINE** ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Dott.ssa Stella Roncarelli

Deliberazione n. 84 del 12 FEB 2019

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente

BORINI TIZIANA



Il Segretario Generale

CRUSO GIUSEPPINA



Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
(Avv. Viviana Valetta)

Ancona, 15 MAR 2019

- Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
- il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, data che risulta dal certificato sovrappreso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE POLITICHE
SOCIALI, SERVIZI
SCOLASTICI ED EDUCATIVI
(Roncarelli - Valentini) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |